

### COMUNE DI PERETO PROVINCIA DI L'AQUILA

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI E DEI BENE MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 del 02.07.2004 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 31 DEL 05/09/2009 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 10/10/2009

#### ART. 1 NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso di beni mobili, di immobili o di locali di proprietà comunale, da parte di associazioni, comitati, cooperative, enti pubblici e privati aventi finalità culturali, ricreative, sportive, assistenziali, religiose e di volontariato di rilevante interesse nazionale, regionale, provinciale e comunale, nonché da parte di soggetti privati.

#### ART. 2 RICHIESTA

Le organizzazioni o i soggetti di cui al precedente articolo che intendono utilizzare i beni di proprietà comunale devono inoltrare apposita richiesta al Comune.

La richiesta deve indicare precisamente le generalità o la ragione sociale del soggetto richiedente, l'immobile o il locale del quale si richiede l'utilizzo e le ragioni per le quali si necessita del bene.

#### ART. 3 ASSEGNAZIONE

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale predispone un elenco dei beni immobili e dei locali idonei ad essere concessi in uso con indicazione della loro ubicazione, della superficie e della destinazione d'uso.

L'utilizzo, di durata superiore a 30 giorni, viene concesso ad organizzazioni non aventi finalità di lucro dietro corresponsione di un canone così stabilito:

- € 30,00 mensili fino a mq. 30
- € 40,00 mensili da mq. 31 a mq. 50
- € 50,00 mensili da mq. 50 a mq. 100
- per gli immobili di oltre 100 mq., 0,50 euro in più per ogni ulteriore mq.

L'utilizzo, di durata superiore a 30 giorni, viene concesso a soggetti privati dietro corresponsione di un canone così stabilito:

- € 90,00 mensili fino a mq. 30
- € 130,00 mensili da mq. 31 a mq. 50
- € 150,00 mensili da mq. 50 a mq. 100
- per gli immobili oltre 100 mq., euro 1 in più per ogni ulteriore mq.

L'utilizzo, di durata inferiore a 30 giorni, viene concesso ad organizzazioni non aventi finalità di lucro dietro corresponsione di un canone così stabilito:

- € 1,00 giornalieri fino a mq. 30
- € 2,00 giornalieri da mq. 31 a mq. 50
- € 4,00 giornalieri da 50 mg. a mg. 100
- per gli immobili oltre 100 mq., euro 0,20 in più per ogni ulteriore mq.

L'utilizzo, di durata inferiore a 30 giorni, viene concesso a soggetti privati dietro corresponsione di un canone così stabilito:

- € 3,00 giornalieri fino a mq. 30
- **€ 4,00** giornalieri da mq. 31 a mq. 50
- € 5,00 giornalieri da 50 mq. a mq. 100
- per gli immobili oltre 100 mq., euro 0,40 in più per ogni ulteriore mq.

Relativamente all'uso della sola sala *ubicata nei locali in Via della Catena sottostanti la Piazza Dante Alighieri, come meglio evidenziata nell'allegata planimetria*,¹ viene stabilito un canone giornaliero di euro 50,00 ed un versamento cauzionale di ulteriore euro 50,00, che verranno restituiti al richiedente dopo che il Responsabile dell'ufficio tecnico avrà verificato l'assenza di danni al locale in questione.Per la concessione a terzi dei rifugi montani, salva la deroga di cui al successivo art. 4, vengono stabiliti i seguenti canoni:

- 1. per l'utilizzo da parte di organizzazioni non aventi scopi di lucro: 4 euro al giorno;
- 2. per l'utilizzo da parte di soggetti privati: 5 euro al giorno;

Le superfici si intendono al netto dei muri perimetrali e degli accessori (servizi igienici, scale, balconi, ecc...).

Tutti i canoni di cui ai punti precedenti sono rivalutati annualmente nella misura del 75% dell'indice di variazione ISTAT relativo al consumo delle famiglie.

Nel caso di utilizzo congiunto di un medesimo locale da parte di più organizzazioni verrà effettuata per ciascuna una riduzione del 10% sul canone sopra determinato.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modifica introdotta con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 05/09/2009; PERETO NUOVO CC 39\_2009 Regolamento concessione beni mobili ed immobili.doc

La variazione dell'importo dei canoni di concessione, conseguenti a mutamenti dei prezzi di mercato, saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Entro lo stesso termine il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale predispone l'elenco dei beni mobili specificandone la natura, la tipologia e la destinazione d'uso, nonché l'ammontare del canone d'uso da applicare a carico dei richiedenti e la durata delle concessioni.

I beni mobili, saranno concessi in uso con le modalità e le condizioni prescritte per i beni immobili.

Il Palco può essere concesso ad associazioni, comitati, cooperative, enti pubblici e privati aventi finalità culturali, ricreative, sportive, assistenziali, religiose e di volontariato di rilevante interesse nazionale, regionale, provinciale e comunale, ed il suo utilizzo viene disciplinato nel seguente modo:

- 1. per gli Enti o associazioni che non hanno scopo di lucro:
- utilizzazione palco per intero fino a giorni tre € 200,00 per ogni giorno in più € 60,00;
- utilizzazione palco per metà fino a giorni tre € 100,00 per ogni giorno in più € 30,00;
- 2. per tutti gli altri richiedenti.
- utilizzazione palco per intero fino a giorni tre € 300,00 per ogni giorno in più € 100,00;
- utilizzazione palco per metà fino a giorni tre € 150,00 per ogni giorno in più € 50,00;
   SONO a carico del richiedente:
- le spese di prelievo e riconsegna del palco;
- il palco deve essere riconsegnato nell'ambito del territorio Comunale di Pereto e secondo le indicazioni disposte dal parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Il richiedente si assume tutte le responsabilità inerenti all'utilizzo del palco, dal carico fino alla restituzione, compreso la responsabilità degli addetti a tali operazioni e terzi;

La consegna del palco, a mezzo di sottoscrizione di apposito verbale, è subordinata all'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale delle coperture assicurative in corso di validità e per gli importi di seguito specificati:

- 1. polizza RCT dell'importo di almeno € 50.000,00 rilasciata da apposita Compagnia di Assicurazione;
- polizza per danni alle strutture ed agli impianti dell'importo di almeno € 50.000,00 rilasciata da apposita Compagnia assicurativa;
- 3. la messa a terra del palco ivi compresa la certificazione;
- 4. il collaudo del palco da parte di tecnico abilitato.

Detta documentazione dovrà essere presentata al Comune prima dell'uso e comunque il giorno prima dello svolgimento delle manifestazioni;

Il richiedente esonera l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo del palco.<sup>2</sup>

#### ART. 4 DEROGHE

In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, l'Amministrazione comunale con proprio atto, può concedere l'utilizzo di immobili o di locali di proprietà comunale a privati e ad associazioni o enti aventi o non aventi finalità di lucro senza il

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Modifica introdotta con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 39 del 10/10/2009; PERETO NUOVO CC 39\_2009 Regolamento concessione beni mobili ed immobili.doc

pagamento di alcun canone, dunque a titolo gratuito, quanto l'uso è destinato a scopi sociali o culturali, nonché ad Enti dello Stato, della Regione Abruzzo, della Provincia di L'Aquila per attività di carattere istituzionale.<sup>3</sup>

La richiesta deve essere effettuata sempre con le modalità di cui all'art. 2.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale valutate le finalità e le motivazioni della richiesta procede con propria determinazione alla concessione dell'utilizzo.

La concessione dell'utilizzo della sala consiliare è gratuita qualora venga utilizzata per lo svolgimento di convegni o manifestazione di particolare interesse e rilevanza che si svolgono con il patrocinio del Comune.

### ART. 5 CONCESSIONE

Il Responsabile U.T.C., con propria determinazione, concede il bene richiesto predisponendo apposita convenzione o contratto da stipularsi singolarmente con ciascun concessionario.

La convenzione ha una durata massima di anni uno. Nell'ipotesi di concessione del bene in locazione ai sensi della legge n. 392/1974, la durata e le condizioni sono quelle previste dalla legge.

La consegna ed il rilascio dei locali deve avvenire previa redazione e sottoscrizione di apposito verbale da stilarsi in contraddittorio con il concessionario relativamente allo stato dei locali.

Durante tutto il periodo dell'utilizzo il concessionario verrà considerato responsabile del buon uso dei locali che dovrà avvenire con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché custode degli stessi.

Il concessionario sarà tenuto nei riguardi dei terzi al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a cose o persone durante l'utilizzo dei locali nonché al risarcimento nei confronti dell'amministrazione comunale di eventuali danni arrecati al locale oggetto di concessione.

Il concessionario può stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di tali rischi con massimali da concordare con il Responsabile dell'U.T.C..

Il Responsabile dell'U.T.C. può accedere in ogni momento nei locali concessi per effettuare controlli sulla gestione e sullo stato di conservazione e manutenzione degli stessi.

Gli immobili ed i locali oggetto di concessione non possono essere sublocati dai concessionari né concessi a terzi.

L'Amministrazione comunale può richiedere con congruo anticipo e senza dover corrispondere nulla al concessionario l'uso in proprio dei locali concessi in uso per un massimo di trenta giorni all'anno per ragioni di pubblico interesse.

# ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fermo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo il concessionario è obbligato:

\_

 $<sup>^3</sup>$  Modifica introdotta con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 05/09/2009;

- a. ad assicurare l'uso diligente del bene personalmente e/o dei terzi autorizzati ad entrarvi;
- b. ad assicurare la pulizia, la corretta gestione e manutenzione dei locali concessi;
- c. ad esonerare l'amministrazione da ogni eventuale responsabilità che dovesse derivare a cose o persone a causa ed in occasione dell'uso del bene;
- d. al pagamento del canone annuale;
- e. alla volturazione delle utenze (luce, gas, riscaldamento) e al pagamento spese di gestione (tasse ed imposte).

La manutenzione straordinaria è a carico del concedente.

In casi eccezionali e per particolari esigenze il concessionario può effettuare lavori di straordinaria manutenzione o di miglioria, previa espressa autorizzazione da rilasciarsi a cura dal Responsabile U.T.C.;

La relativa richiesta dovrà contenere dettagliatamente l'elenco dei lavori che il concessionario intende effettuare nonché il preventivo della spesa.

Le spese sostenute potranno essere scalate dal canone di concessione dovuto all'Ente fino al limite massimo del canone stabilito per l'intero periodo di concessione.

La somma eccedente sarà a totale carico del concessionario come nel caso di spese non autorizzate espressamente dal Responsabile dell'U.T.C..

### ART. 7 REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata:

- a. in caso di utilizzo del bene non conforme alla richiesta ed alla relativa autorizzazione;
- b. mancato pagamento del canone per più di due mensilità;
- c. mancato pagamento delle spese di gestione (nei casi in cui non c'è volturazione);
- d. sublocazione e/o concessione a terzi;
- e. violazioni delle norme di legge in materia di locazione, di concessione di beni pubblici e del presente regolamento.

La revoca della concessione viene disposta dal Responsabile dell'U.T.C..

In casi eccezionali nei quali i locali o gli immobili devono tornare nell'immediata disponibilità dell'Amministrazione comunale, la revoca temporanea è disposta con ordinanza del Sindaco, senza che il concessionario possa pretendere nulla ad alcun titolo.

La riconsegna dei locali deve avvenire entro trenta giorni dalla revoca, tranne in casi di eccezionalità di cui al precedente punto per cui è prevista la riconsegna immediata.

### ART. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile dell'U.T.C. deve dare avvio agli adempimenti di cui al presente regolamento provvedendo

entro detto termine alla verifica dei rapporti in atto al fine di ricondurli al rispetto dei principi in questo stabiliti;

Entro il medesimo termine le organizzazioni che hanno in uso immobili o locali di proprietà comunale devono inoltrare la richiesta di cui all'art. 2, del presente regolamento e pagare il canone stabilito, pena decadenza dal diritto di utilizzo ed il conseguente obbligo del rilascio immediato del bene.

### ART. 9 NORME FINALI

Il presente regolamento si compone di nove articoli.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa integrale rinvio alle norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia.